



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: [www.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)

(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

**REG. DEL SETTORE**

**N. 80 del 21/12/2017**

**REG. GENERALE**

N. *MZ* Del 29 DIC. 2017

## **DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IN HOUSE**

**OGGETTO:** Affidamento in house alla "Multiservizi Puntese s.r.l.", per la "Gestione del servizio di deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale. Trasporto, montaggio e successiva rimozione dei tabelloni relativi alla propaganda elettorale nonché l'allestimento dei seggi - periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019"

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vice Segretario/Dirigente Settore SS.DD.

**Premesso** che con Delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 06/12/2006 è stata costituita la Società Unipersonale denominata "Multiservizi Puntese s.r.l." di cui il Comune di San Giovanni La Punta è il socio unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463 del Consiglio Comunale e dell'art. 113 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato che** con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2011 è stata disposta la ricognizione dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27/30 della Legge n. 244 del 24/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

**Tenuto conto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell'1/04/2015 e Decreto Sindacale n. 29 del 25/03/2015 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 6/04/2016 e Decreto Sindacale n. 14 del 30/03/2016 è stata approvata la Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge n. 190/2014) trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, prevedendo il mantenimento della Società in house Multiservizi Puntese;

**Rilevato che** Con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100", è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 Settembre 2016, ed è stato confermato il mantenimento della Multiservizi senza necessità di misure di razionalizzazione ecc.; confermando il dando atto, inoltre, che per ogni partecipazione è stata indicata la relativa motivazione.

**Avuto presente che** a seguito delle nuove direttive Europee in materia di appalti pubblici, all'interno del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei Contratti Pubblici) vi è una specifica disciplina dell'istituto – ricalcando fedelmente quanto già stabilito dalle direttive comunitarie e segnatamente gli articoli dedicati all'in house providing sono due: l'art. 5 (che definisce le tipologie di in house providing possibili e ne precisa i requisiti) e l'art. 192 (il quale prevede l'istituzione di uno specifico registro a cura di ANAC nel quale debbano essere iscritte le stazioni appaltanti che si avvalgono di affidamento in house);

**Tenuto conto che** per quanto riguarda le tipologie di affidamenti in house, l'art. 5 citato prevede adesso in modo espresso che possa darsi seguito ad affidamenti in house, tra le altre, da parte di una amministrazione aggiudicatrice a favore di un soggetto da essa controllato e che per quanto riguarda i requisiti che debbano sussistere per aversi un corretto affidamento in house vengono ripetuti i tre "tradizionali": capitale pubblico, dello svolgimento di attività prevalentemente per gli enti controllanti e del "controllo analogo";

**Visto** il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 3/08/2016 ad oggetto: "Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 192 del Codice dei contratti, e segnatamente la parte che recita: "...nelle more dell'emanazione, da parte dell'Autorità, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, tenuto conto dell'efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l'affidamento diretto alle società in house può essere effettuato...";

**Tenuto conto** che con comunicato del 5/07/2017 il Presidente dell'ANAC ha annunciato la proroga al 30/11/2017 del termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (termine precedente era fissato al 15/09/2017) e che lo slittamento del termine si è reso necessario a seguito delle intervenute modifiche al Codice dei contratti Pubblici ad opera del Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56 e del conseguente necessario adeguamento delle Linee Guida ANAC n. 7/2017 su cui il consiglio dell'Autorità ha deliberato nell'adunanza del 28/06/2017 di acquisire il parere del Consiglio di Stato;

**Tenuto conto ancora che** con ulteriore comunicato del Presidente dell'ANAC del 29/11/2017 il termine di cui sopra già fissato al 30/11/2017 è stato ancora una volta rinviato, in particolare al 15/01/2018, nelle more della messa in esercizio dell'applicativo informatico;

**Preso atto** della Determina Dirigenziale n. 127/2015 e del Decreto sindacale n. 63 del 04/12/2015, con la quale è stato determinato l'affidamento alla predetta società del servizio de quo fino al 31/12/2017;

**Rilevato che** secondo il Consiglio di Stato l'affidamento di servizi pubblici ad una società *in house* ha natura ordinaria e non eccezionale e la relativa decisione dell'amministrazione, ove congruamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta (Consiglio di Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554, richiamata anche dalla successiva Consiglio di Stato, sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4902)

**Tenuto conto** che la Società in house ha provveduto all'esecuzione del predetto servizio assicurando sino alla data odierna la gestione del servizio sopra specificato, al fine di assicurare l'indispensabile funzionalità di strumenti fondamentali per l'efficienza dei servizi elettorali, demandati dalle leggi dello Stato.

Ri  
Multise  
del ma  
propa  
Ri  
31/12/  
Multise  
materi  
propa  
Ri  
Affida  
di de  
succe  
seggi,  
A  
sopra  
house  
C  
socia  
socie  
l'ente  
A  
gara  
den  
pres  
per  
Det  
nell  
uni  
del  
pu  
09,  
de  
4/  
Pr  
20

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 63 del 04/12/2015, "Conferimento alla Società Multiservizi Puntese s.r.l. – Esternalizzazione del servizio di deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale. Trasporto, montaggio e successiva rimozione dei tabelloni relativi alla propaganda elettorale nonché l'allestimento dei seggi";

**Richiamata pure** la Determina Dirigenziale n. 127 del 10/12/2015 (Reg. Gen. 1110 del 31/12/2015), relativa a contratto di servizio tra questo Comune e la società in house Multiservizi Puntese srl per la gestione del servizio di deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale. Trasporto, montaggio e successiva rimozione dei tabelloni relativi alla propaganda elettorale nonché l'allestimento dei seggi - anno 2016/2017;

**Richiamato**, infine, per darvi esecuzione, il Decreto Sindacale n. 89 del 19/12/2017, Affidamento in house alla Società totalmente partecipata Multiservizi Puntese s.r.l. del servizio di deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale. Trasporto, montaggio e successiva rimozione dei tabelloni relativi alla propaganda elettorale nonché l'allestimento dei seggi, per anni due;

**Avuto presente** che nelle more della presentazione della domanda di iscrizione di cui sopra le Pubbliche Amministrazioni posso operare l'affidamento diretto alle proprie Società in house;

**Considerati** gli obiettivi prioritari per l'Amministrazione di assicurare l'universalità e socialità, l'efficienza, l'economicità e la qualità del servizio già garantiti con l'affidamento alla società in house nel periodo precedente, nonché gli unanimi apprezzamenti e soddisfazioni per l'ente in relazione alla gestione del servizio;

**Visto** il Piano Economico Finanziario Anno 2017/2019, relativo all'elenco dei costi per garantire la gestione del servizio oggetto della presente;

**Visto** il contratto di servizio sottoscritto tra il Comune e la società unipersonale denominata "Multiservizi Puntese s.r.l.", relativamente alle prestazioni di cui alla presente ed il Piano Economico Finanziario Anno 2018/2019, relativo all'elenco dei costi per garantire la gestione del servizio oggetto della presente, che vengono allegati alla Determinazione che si sta adottando;

**Dato atto** che l'importo della presente scaturente da obbligazione certa, è esigibile nell'anno 2018 e 2019 e che trattandosi di "società in house" di cui il Comune è socio unico, la presente rientra tra la casistica non soggetta a CIG;

**Visto** il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 concernente la Nuova disciplina delle società partecipate delle Pubbliche amministrazioni come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. ii.;

**Visto** il testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.20 del 09/05/2008;

**Visto** lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011, segnatamente l'art. 30;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 bilancio pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al bilancio e ss.mm.ii.;

**Vista** la Delibera di G.C. n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019" e ss.mm.ii.;

**Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

**Dato atto**, che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art. 183 comma 7 T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento comportante impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

**Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 53/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti

**Di dare esecuzione**, avendo ricevuto apposito mandato, al Decreto Sindacale n. 89 del 19/12/2017 ad oggetto: "Affidamento in house alla Società totalmente partecipata Multiservizi Puntese s.r.l. del servizio di deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale. Trasporto, montaggio e successiva rimozione dei tabelloni relativi alla propaganda elettorale nonché l'allestimento dei seggi, per anni due.-

**Di prendere atto** del contratto di servizio tra il Comune di San Giovanni La Punta e la Società in house "Multiservizi Puntese s.r.l.", per la gestione del servizio affidato, per mesi 24, a far data dall' 01/01/2018 e sino al 31/12/2019 e del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

### **Di dare atto che:**

- alla spesa complessiva di €. 3.049,92 annuali, comprensiva di oneri, scaturente dal P.E.F. e dal relativo contratto di servizio, si provvederà per come di seguito descritto:

P.E.F. - A/B: a carico dell'Amministrazione comunale restano, annualmente, le spese relative al deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale quantizzabili in €. 3.049,92 con IVA (€. 254,16 mensili) giusto art. 2 del contratto di servizio;

P.E.F. - (da D a I) l'onere pari ad €. 4.700,00, derivante dai servizi specificati all'art. 2 e segg. (commi da 1 a 14) del Contratto di Servizio stipulato fra questa Amministrazione e la Società Multiservizi Puntese s r l, è a carico dell'Amministrazione comunale solo in caso di Elezioni Amministrative (primo turno ed eventuale ballottaggio). Per tutte le altre tornate elettorali scaturenti da consultazioni referendarie, politiche, europee, regionali e provinciali, l'onere derivante è a carico delle rispettive amministrazioni interessate;

-le risorse finanziarie da trasferire alla Società Multiservizi Puntese s.r.l. per l'espletamento dei servizi specificati, su base annua, ammontano ad €. 3.049,92 la cui copertura è prevista nel capitolo di spesa 1008/2 del Bilancio 2018 e sul pluriennale 2019, sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione;

-l'affidamento del servizio avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza al 31/12/2019;

-la liquidazione delle spettanze avverrà mensilmente a seguito di presentazione di debita fattura elettronica, mediante successivo atto dirigenziale di liquidazione, corredata dalla dichiarazione prevista dall'art.3 della legge n. 136/2010 - Tracciabilità flussi finanziari - giusta posizione DURC nonché quanto disposto dall'art.17- ter DPR n.633/72;

**Dare atto che:**

- alla predetta Società Multiservizi Puntese srl a far data dall'1/01/2018 verrà corrisposta la somma di €. 254,16 mensili con IVA per il deposito, custodia e manutenzione del materiale elettorale;

-trattandosi di "società in house" di cui il Comune è socio unico, la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta a CIG.

**Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97- Sotto Sezione Bandi di Gara e Contratti - Affidamenti.

→ All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

RUTTORE AMMINISTRATIVO

(autografo/elettronico)

Visto: IL SINDACO  
(Antonino Bellia)

**Il Vice Segretario Dirigente dei Settori  
Affari Generale ed II. - Staff del Sindaco - SS.DD.  
(avv. Antonino Di Salvo)**

**SETTORE FINANZE**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Per gli effetti di cui agli art. 153 e 183 del D. Lvo. 18/08/2000 n. 267

vista la superiore determinazione

appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

e attesta la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa

Data \_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE FINANZE**

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Il Dipendente incaricato della Pubblicazione**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Natalia Torre)**